

# Novità in materia di circolazione con veicoli immatricolati all'estero. Luigi Ambrosino P.L. Napoli

L' art. 16 ter, c. 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.° 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n.°



120 ha apportato significative modifiche alla circolazione con veicoli esteri intestati a persone private e condotti da cittadini residenti in Italia da oltre 60 giorni.

In poche parole la nuova legge introduce nuove deroghe al

divieto generale di cui all' art. 93 c.1bis, ossia il divieto per i cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni di condurre veicoli immatricolati all' estero.

All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito il comma 1-quinquies secondo cui: le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio

nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Al c. 2 viene inserito: Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione Europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Seguirà a breve un commento dell' autore su queste ultime modifiche introdotte dal legislatore.